

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- * Regolamento (CE) n. 1788/95 della Commissione, del 24 luglio 1995, relativo alla sospensione della pesca del merlano da parte delle navi battenti bandiera della Francia** 1
- * Regolamento (CE) n. 1789/95 della Commissione, del 24 luglio 1995, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Francia** 2
- Regolamento (CE) n. 1790/95 della Commissione, del 25 luglio 1995, che modifica il regolamento (CE) n. 1074/95 relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 100 000 t di segala detenute dall'organismo d'intervento tedesco ai fini della loro trasformazione in Spagna 3
- Regolamento (CE) n. 1791/95 della Commissione, del 25 luglio 1995, che modifica il regolamento (CE) n. 1431/95 relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 200 000 t di segala detenute dall'organismo d'intervento tedesco ai fini della loro trasformazione in Spagna 4
- Regolamento (CE) n. 1792/95 della Commissione, del 25 luglio 1995, che modifica il regolamento (CE) n. 1432/95 relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 50 000 t di orzo detenute dall'organismo d'intervento tedesco ai fini della loro trasformazione in Sardegna 5
- * Regolamento (CE) n. 1793/95 della Commissione, del 25 luglio 1995, che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle Azzorre e di Madera in prodotti del settore del riso e le modalità di adattamento degli aiuti per i prodotti in provenienza dalla Comunità** 6
- * Regolamento (CE) n. 1794/95 della Commissione, del 25 luglio 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 1315/93 che stabilisce, per la fecola di patate di cui al codice NC 1108 13 00, le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3834/90 del Consiglio, recante la riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari dei paesi in via di sviluppo in vista dell'attuazione dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati dell'Uruguay Round** 8

★ Regolamento (CE) n. 1795/95 della Commissione, del 25 luglio 1995, che modifica il regolamento (CE) n. 3238/94 che fissa e gestisce gli elementi mobili applicabili a certe merci originarie della Polonia, dell'Ungheria, della Romania, della Bulgaria, della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca, della Lituania, della Lettonia e dell'Estonia risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio	9
★ Regolamento (CE) n. 1796/95 della Commissione, del 25 luglio 1995, relativo alle modalità di esecuzione del contributo concesso dallo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) e presentate a titolo delle azioni definite dal regolamento (CE) n. 3699/93	11
★ Regolamento (CE) n. 1797/95 della Commissione, del 25 luglio 1995, recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2253/92 e modifica del regolamento (CE) n. 2883/94 che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie per i prodotti agricoli che beneficiano del regime specifico dagli articoli da 2 a 5 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio ...	17
★ Regolamento (CE) n. 1798/95 della Commissione, del 25 luglio 1995, che modifica l'allegato IV del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale	20
★ Regolamento (CE) n. 1799/95 della Commissione, del 25 luglio 1995, recante modifica del regolamento (CE) n. 2715/94, che stabilisce norme specifiche in materia di pagamenti compensativi per taluni seminativi irrigui	22
★ Regolamento (CE) n. 1800/95 della Commissione, del 25 luglio 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 689/92 che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi di intervento	24
★ Regolamento (CE) n. 1801/95 della Commissione, del 25 luglio 1995, che fissa il tenore massimo di umidità dei cereali presentati all'intervento in alcuni Stati membri nel corso della campagna 1994/1995	25
★ Regolamento (CE) n. 1802/95 della Commissione, del 25 luglio 1995, recante adeguamento e modifica dei regolamenti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari che hanno fissato, anteriormente al 1° febbraio 1995, alcuni prezzi e importi i cui valori in ecu sono stati adattati a seguito della soppressione del coefficiente correttore dei tassi di conversione agricoli	27
★ Regolamento (CE) n. 1803/95 della Commissione, del 25 luglio 1995, che modifica, per la campagna 1994/1995, il regolamento (CEE) n. 2253/92 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore vitivinicolo per le isole Canarie	32
Regolamento (CE) n. 1804/95 della Commissione, del 25 luglio 1995, relativo ai certificati di importazione per i prodotti del settore del pollame originari degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) ...	35
Regolamento (CE) n. 1805/95 della Commissione, del 25 luglio 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	36
Regolamento (CE) n. 1806/95 della Commissione, del 25 luglio 1995, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero	38



Sommario *(segue)*

Regolamento (CE) n. 1807/95 della Commissione, del 25 luglio 1995, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1995 per taluni prodotti del settore delle uova nel quadro del regolamento (CE) n. 1474/95 40

Rettifiche

Rettifica del regolamento (CE) n. 1780/95 della Commissione, del 24 luglio 1995, relativo al rilascio di titoli di esportazione di prodotti ortofrutticoli (GU n. L 173 del 25. 7. 1995) 42

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1788/95 DELLA COMMISSIONE**del 24 luglio 1995****relativo alla sospensione della pesca del merlano da parte delle navi battenti bandiera della Francia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3362/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1994, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture permesse per il 1995 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 746/95⁽³⁾, prevede dei contingenti di merlano per il 1995;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merlano nelle acque della divisione CIEM VIII da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia hanno esaurito il

contingente assegnato per il 1995; che la Francia ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 4 luglio 1995; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di merlano nelle acque della divisione CIEM VIII eseguite da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Francia per il 1995.

La pesca del merlano nelle acque della divisione CIEM VIII eseguita da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 4 luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1995.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 363 del 31. 12. 1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 74 dell'1. 4. 1995, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1789/95 DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 1995
relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi
battenti bandiera della Francia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 748/95 del Consiglio, del 31 marzo 1995, che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1995, alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nella zona economica esclusiva della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen⁽²⁾, prevede dei contingenti di merluzzo bianco per il 1995;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM I, II a, b (acque norvegesi a nord del 62° di lat. nord) da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia hanno esaurito il contin-

gente assegnato per il 1995; che la Francia ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 4 luglio 1995; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM I, II a, b (acque norvegesi a nord del 62° di lat. nord) eseguite da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Francia per il 1995.

La pesca del merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM I, II a, b (acque norvegesi a nord del 62° di lat. nord) eseguita da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 4 luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1995.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 74 dell'1. 4. 1995, pag. 18.

REGOLAMENTO (CE) N. 1790/95 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1995

che modifica il regolamento (CE) n. 1074/95 relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 100 000 t di segala detenute dall'organismo d'intervento tedesco ai fini della loro trasformazione in Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1664/95 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;considerando che è necessario fissare l'ultima gara parziale del regolamento (CE) n. 1074/95 della Commissione⁽⁵⁾, ad una data ulteriore;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1074/95 è modificato come segue :

- « 2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 31 agosto 1995. »

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 158 dell'8. 7. 1995, pag. 13.⁽³⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.⁽⁴⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 108 del 13. 5. 1995, pag. 52.

REGOLAMENTO (CE) N. 1791/95 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1995

che modifica il regolamento (CE) n. 1431/95 relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 200 000 t di segala detenute dall'organismo d'intervento tedesco ai fini della loro trasformazione in Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1664/95 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;considerando che è necessario fissare l'ultima gara parziale del regolamento (CE) n. 1431/95 della Commissione ⁽⁵⁾, ad una data ulteriore;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1431/95 è modificato come segue:

« 2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 31 agosto 1995. »

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 158 dell'8. 7. 1995, pag. 13.⁽³⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.⁽⁴⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 35.

REGOLAMENTO (CE) N. 1792/95 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1995

che modifica il regolamento (CE) n. 1432/95 relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 50 000 t di orzo detenute dall'organismo d'intervento tedesco ai fini della loro trasformazione in Sardegna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1664/95 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;considerando che è necessario fissare l'ultima gara parziale del regolamento (CE) n. 1432/95 della Commissione⁽⁵⁾, ad una data ulteriore;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1432/95 è modificato come segue:

- « 3. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 31 agosto 1995. »

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 158 dell'8. 7. 1995, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 39.

REGOLAMENTO (CE) N. 1793/95 DELLA COMMISSIONE**del 25 luglio 1995****che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle Azzorre e di Madera in prodotti del settore del riso e le modalità di adattamento degli aiuti per i prodotti in provenienza dalla Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,considerando che il regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93 ⁽⁴⁾, ha fissato le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico delle Azzorre e di Madera in taluni prodotti agricoli;

considerando che in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1600/92 occorre stabilire il bilancio previsionale di approvvigionamento delle Azzorre e di Madera in prodotti del settore del riso; che tale bilancio può essere riveduto, se necessario, adattando in corso di esercizio i quantitativi dei prodotti nel quadro del quantitativo globale fissato in funzione del fabbisogno di tale regione;

considerando che ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1600/92 è necessario prevedere l'adattamento dell'aiuto concesso per le consegne di prodotti del settore del riso in provenienza dal mercato comunitario per evitare, in particolare prima del raccolto, che siano negoziate forniture che beneficiano dell'aiuto per la nuova campagna e allo scopo di tener conto della prassi in vigore nel settore; che è opportuno che l'adattamento sia operato in funzione della differenza tra i prezzi di acquisto all'intervento in vigore rispettivamente il mese di presentazione della domanda di certificato di aiuto e il mese dell'imputazione del certificato stesso; che tale meccanismo di adattamento deve appli-

carsi a partire dal 1° luglio 1995, data alla quale il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio si applica nel settore del riso;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1600/92, le quantità del bilancio previsionale nel settore del riso che beneficiano dell'esenzione dal dazio all'importazione in provenienza dai paesi terzi o dell'aiuto comunitario sono fissate in allegato.

Articolo 2

Agli effetti dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1600/92, l'importo dell'aiuto è adattato in funzione del livello delle maggiorazioni mensili applicabili al prezzo di intervento ed, eventualmente, delle variazioni di tale prezzo in base al coefficiente di conversione applicabile a secondo della fase di trasformazione.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.⁽³⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 6.⁽⁴⁾ GU n. L 238 del 23. 9. 1993, pag. 24.

*ALLEGATO***Bilancio di approvvigionamento delle Azzorre e di Madera in riso per la campagna di commercializzazione 1995/1996***(in tonnellate)*

Prodotto (codice NC)	Azzorre	Madera
Riso lavorato 1006 30	2 500	5 000

REGOLAMENTO (CE) N. 1794/95 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 1315/93 che stabilisce, per la fecola di patate di cui al codice NC 1108 13 00, le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3834/90 del Consiglio, recante la riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari dei paesi in via di sviluppo in vista dell'attuazione dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati dell'Uruguay Round

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che per tener conto del regime di importazione in vigore nel settore dei cereali e di quello connesso all'applicazione dell'accordo agricolo concluso nel quadro dell'Uruguay Round, è necessario adottare misure transitorie per l'adattamento delle concessioni preferenziali sotto forma di esenzione dal prelievo all'importazione della fecola di patate di cui al codice NC 1108 13 00 proveniente dai paesi in via di sviluppo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1315/93 della Commissione⁽²⁾, ha previsto talune modalità di applicazione per i contingenti di importazione che prevedono condizioni preferenziali di riduzione del prelievo all'importazione; che, tenendo conto degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, è necessario adattare le suddette disposizioni;

considerando che i dazi della tariffa doganale applicabili sono quelli in vigore il giorno dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica delle merci importate;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1995/1996, nel regolamento (CEE) n. 1315/93 i termini « prelievo » o « prelievi » sono sostituiti dai termini « dazio » o « dazi » ogniqualvolta ricorrono.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 349 del 22. 12. 1994, pag. 105.

⁽²⁾ GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 71.

REGOLAMENTO (CE) N. 1795/95 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1995

che modifica il regolamento (CE) n. 3238/94 che fissa e gestisce gli elementi mobili applicabili a certe merci originarie della Polonia, dell'Ungheria, della Romania, della Bulgaria, della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca, della Lituania, della Lettonia e dell'Estonia risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 1661/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari nel 1995 per determinati prodotti agricoli, ivi compresi i prodotti trasformati a favore di Israele e della Turchia⁽²⁾,

considerando che il regolamento (CE) n. 3238/94 della Commissione⁽³⁾ stabilisce le regole per la gestione degli elementi mobili; che è opportuno completare questo regolamento includendo i contingenti applicabili a certe merci originarie di Israele e della Turchia;

considerando che il regolamento (CE) n. 1200/95 della Commissione⁽⁴⁾ fissa, all'articolo 1, paragrafo 2, la base di calcolo degli elementi agricoli ridotti applicabili a partire dal 1° luglio 1995 negli accordi preferenziali che prevedono una tale riduzione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le questioni orizzontali relative agli scambi di prodotti agricoli trasformati fuori allegato II,

Il regolamento (CE) n. 3238/94 è modificato come segue :

1) All'articolo 1 viene aggiunto il seguente paragrafo 3 :

« 3. Ai fini del presente regolamento, si intendono per :

— “merci originarie d'Israele”, le merci che rispondono alle condizioni fissate dal protocollo sulla definizione della nozione di “prodotti originari” e ai metodi di cooperazione amministrativa dell'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele^(*);

— “merci originarie della Turchia”, le merci che rispondono alle condizioni fissate dal regolamento (CEE) n. 428/73 del Consiglio, del 5 febbraio 1973, relativo all'applicazione delle decisioni n. 5/72 e n. 4/72 del consiglio di associazione previsto dall'accordo che crea un'associazione tra la Comunità e la Turchia^(**).

(*) GU n. L 136 del 28. 5. 1975 pag. 3.

(**) GU n. L 59 del 5. 3. 1973, pag. 73. »

2) All'articolo 4, il testo del paragrafo 1 viene sostituito dal testo seguente :

« 1. I contingenti tariffari delle merci sottoposte ad un elemento agricolo ridotto sono gestiti dalla Commissione, che può prendere tutte le misure amministrative utili ad assicurarne una gestione efficace. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 318 del 20. 12. 1993, pag. 18.

⁽²⁾ GU n. L 158 dell'8. 7. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 338 del 28. 12. 1994, pag. 30.

⁽⁴⁾ GU n. L 119 del 30. 5. 1995, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1995.

Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1796/95 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1995

relativo alle modalità di esecuzione del contributo concesso dallo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) e presentate a titolo delle azioni definite dal regolamento (CE) n. 3699/93

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e della commercializzazione dei relativi prodotti⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1624/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 2080/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca⁽³⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1; visto il regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture del settore della pesca e dell'acquacoltura⁽⁴⁾, in particolare gli articoli da 44 a 46, e il regolamento (CEE) n. 4042/89 del Consiglio, del 19 dicembre 1989, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 15, purché siano applicabili a determinate concessioni di contributo,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2080/93 prevede che le azioni siano finanziate nel quadro generale della programmazione dei Fondi strutturali;

considerando che i programmi devono essere eseguiti conformemente al regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, a tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94⁽⁷⁾, in particolare al titolo VI;

considerando che al fine di rendere uniformi le domande di pagamento, è opportuno istituire un sistema comune di dichiarazione delle spese;

considerando che le domande di pagamento del saldo devono contenere taluni dati intesi ad agevolare l'esame della conformità delle spese con le disposizioni contenute nei corrispondenti programmi e nel regolamento (CE) n. 3699/93;

considerando che, nonostante la loro abrogazione, le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 4028/86 e (CEE) n. 4042/89 restano applicabili alle richieste di contributo introdotte anteriormente al 1° gennaio 1994 e approvate dalla Commissione anteriormente al 1° novembre 1994; che queste domande sono state incluse nelle decisioni della Commissione che approvano i programmi comunitari per gli interventi nel settore basati sull'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 3699/93; che pertanto è opportuno includere le informazioni richieste, relative ai progetti, sulla base dei regolamenti (CEE) n. 4028/86 e (CEE) n. 4042/89 nei resoconti semestrali e nelle relazioni annuali previsti dal presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione permanente delle strutture della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Resoconti semestrali**

Resoconti semestrali delle spese ammissibili effettivamente sostenute dai beneficiari finali e dei versamenti effettuati ai beneficiari finali vanno presentati conformemente alla dichiarazione di cui all'allegato I.

*Articolo 2***Relazioni annuali di esecuzione**

Le relazioni annuali di esecuzione che fanno parte integrante delle modalità di sorveglianza e di valutazione di cui al titolo VII del regolamento (CEE) n. 4253/88 devono essere presentate in conformità con la tabella riportata nell'allegato II, ogni anno anteriormente al 1° aprile.

*Articolo 3***Domande di pagamento**

1. Le domande di pagamento devono essere presentate alla Commissione conformemente alla dichiarazione di cui all'allegato I.

⁽¹⁾ GU n. L 346 del 31. 12. 1993, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 155 del 6. 7. 1995, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 7.⁽⁵⁾ GU n. L 388 del 30. 12. 1989, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 11.

2. Il pagamento del saldo del contributo dello SFOP per le quote annue nel quadro del regolamento (CE) n. 3699/93 è subordinato inoltre alla presentazione della relazione annuale di esecuzione di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

Articolo 4

Le modalità di cui agli articoli da 1 a 3 si applicano anche alle domande di contributo oggetto di decisioni della Commissione a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2080/93.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1995.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

Articolo 5

Le informazioni di cui agli articoli da 1 a 3 vengono trasmesse alla Commissione su supporto cartaceo e inoltre, per quanto concerne la relazione di cui all'articolo 2, su supporto informatico.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

ALLEGATO I

STRUMENTO FINANZIARIO DI ORIENTAMENTO DELLA PESCA — REGOLAMENTO (CE) N. 3699/93

RESOCONTO SEMESTRALE DELLE SPESE/DOMANDA DI PAGAMENTO

Presentare un resoconto/una domanda per ciascun programma operativo o documento unico di programmazione

[da trasmettere alla Commissione delle Comunità europee, DG XIV-A-2, 200 rue de la Loi/Wetstraat, B-1049 Bruxelles/Brussel. Telefax : (32-2) 296 59 52]

Riferimento ARINCO n. Decisione della Commissione n. del (ultima decisione)
 Regioni dell'obiettivo 1 / Regioni dell'obiettivo 6 / Altre regioni (cancellare la dicitura superflua)

Resoconto semestrale delle spese

(da inviare al più tardi sei settimane dopo il termine del periodo considerato)

situazione al 31.3.19... 30.9.19... (completare una delle due date)

Si certifica che il totale delle spese sovvenzionabili pagate secondo l'andamento del programma sono state sostenute posteriormente al

..... / / (data di riferimento secondo la decisione)
 (giorno) (mese) (anno)

[escluse le spese relative alle domande di contributo approvate posteriormente al 1° gennaio 1994 a norma dei regolamenti (CEE) n. 4028/86 e (CEE) n. 4042/89 e la cui data di ammissibilità è definita da disposizioni specifiche], e ammontano a

.....
 (moneta) (quantitativo)

Il resoconto delle spese è il seguente :

		Pagamento delle quote					Pagamenti cumulativi 1994-1999
		1994	1995	1996	1997	1998	
Spese ammissibili effettivamente sostenute dai beneficiari finali							
Aiuti pubblici versati ai beneficiari finali	Stati membri, regioni ecc.						
	SFOP						

Si certifica altresì che l'azione procede ad un ritmo soddisfacente e in conformità con gli obiettivi prestabiliti e che i documenti giustificativi sono e restano disponibili secondo quanto previsto all'articolo 23, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

Pratica gestita da : Tel. : Telefax :

Data, timbro, qualifica e firma dell'autorità competente dello Stato membro

Domanda di pagamento

Secondo il più recente piano finanziario in vigore, il sottoscritto chiede che gli sia versato l'importo corrispondente a :

(segnare la casella pertinente)

Quote	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Primo anticipo						
Secondo anticipo						
Saldo						

Nota : Se l'importo delle spese dichiarate è sufficiente e se sono soddisfatte tutte le condizioni prescritte, il pagamento effettuato dallo SFOP rappresenta obbligatoriamente, secondo i casi, il 50 %, il 30 % o il 20 % del valore della quota fissata nel piano finanziario in vigore. Se lo SFOP deve pagare un importo inferiore, precisare l'importo richiesto in ecu motivandone la riduzione.

La ripartizione annuale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari finali è la seguente :

Settori (ai sensi della programmazione)	Previsioni del piano di finanziamento (insieme del programma)	1994	1995	1996	1997	1998	1999	Somma 1994-1999
Adeguamento dello sforzo di pesca								
Rinnovo e ammodernamento della flotta								
Acquacoltura								
Totali								

Il pagamento deve essere effettuato a favore di :

Titolare

Banca

Numero di conto

Se la domanda di pagamento si riferisce al saldo, la relazione annuale richiesta dall'articolo 2 del presente regolamento

(segnare la casella pertinente)

<input type="checkbox"/>	è allegata
<input type="checkbox"/>	è stata inoltrata

e si certifica la veridicità delle informazioni contenute nella presente domanda.

Pratica gestita da :

Tel. : Telefax :

Data, timbro, qualifica e firma dell'autorità competente dello Stato membro

DICHIARAZIONE DA PRESENTARE UNITAMENTE A OGNI DOMANDA DI PAGAMENTO

SI CONFERMA QUANTO SEGUE :

- a) le spese dichiarate ammissibili sono state sostenute conformemente alle disposizioni dei regolamenti a cui si riferiscono ;
- b) le spese sono reali, regolari e sono state sostenute a decorrere dalla data di ricevimento, da parte della Commissione, della relativa domanda di contributo, fatte salve le disposizioni dell'articolo 33, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88 ; per quanto concerne le domande di contributo approvate successivamente al 1° gennaio 1994 a norma dei regolamenti (CEE) n. 4028/86 e (CEE) n. 4042/89, la data di ammissibilità delle spese è conforme alle disposizioni specifiche che disciplinano ogni singola domanda ;
- c) i pagamenti sono stati versati ai beneficiari finali senza alcuna deduzione o trattenuta avente per effetto di ridurre l'importo dell'aiuto finanziario cui hanno diritto ;
- d) gli importi recuperati per eventuali versamenti indebiti sono stati dedotti dalle spese dichiarate ; in caso di irregolarità la Commissione ne è stata informata a norma del regolamento (CE) n. 1681/94 della Commissione ⁽¹⁾ relativo alle irregolarità e al recupero degli importi indebitamente versati nel quadro del finanziamento delle politiche strutturali e all'organizzazione di un sistema d'informazione in questo settore ;
- e) lo Stato membro dispone dei mezzi necessari per un efficace controllo degli elementi che giustificano la concessione e il calcolo degli aiuti ammissibili al finanziamento dello SFOP ;
- f) gli aiuti concessi dallo Stato membro in moneta nazionale rispettano i limiti fissati dalla normativa comunitaria ;
- g) se la domanda di pagamento è presentata in ecu, gli importi delle spese effettuate in moneta nazionale sono convertiti in ecu al tasso del mese in cui tali spese sono state contabilizzate dagli organismi competenti per la gestione finanziaria delle relative misure ⁽²⁾ ;
- h) i documenti giustificativi sono e restano disponibili secondo le modalità stabilite dall'articolo 23, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4253/88 ;
- i) le operazioni finanziate sono conformi alle disposizioni dei trattati e degli atti adottati in forza di questi ultimi nonché delle politiche comunitarie ;
- j) le misure che beneficiano di un contributo finanziario della Comunità sono state opportunamente pubblicizzate presso l'opinione pubblica e presso i beneficiari effettivi e potenziali.

Data, timbro, qualifica e firma dell'autorità competente dello Stato membro

⁽¹⁾ GU n. L 178 del 12. 7. 1994, pag. 43.

⁽²⁾ Vedi articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1866/90 della Commissione (GU n. L 170 del 3. 7. 1990, pag. 36).

ALLEGATO II

STRUMENTO FINANZIARIO DI ORIENTAMENTO DELLA PESCA — REGOLAMENTO (CE) N. 3699/93

RELAZIONE ANNUALE DI ESECUZIONE

Presentare una relazione per ciascun programma operativo o documento unico di programmazione

[da inviare alla Commissione delle Comunità europee, DG XIV-A-2, 200 rue de la Loi/Wetstraat, B-1049 Bruxelles/Brussel; Telefax: (32-2) 296 59 52]

Riferimento ARINCO n. Decisione della Commissione n. del (ultima decisione) anno

Regioni dell'obiettivo 1 / Regioni dell'obiettivo 6 / Altre regioni Data dell'ultimo aggiornamento dei dati dichiarati :

Unità monetaria : (divisa utilizzata per la relazione, ecu o moneta nazionale); tasso di conversione ecu/moneta nazionale, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1866/90

Numero del progetto	Luogo di realizzazione del progetto		Beneficiario (ragione sociale)	Classificazione		Quantificazione		Stato	Resoconto delle spese ammissibili e degli aiuti pubblici (NB: non indicare le altre spese)		
	Comune	NUTS III		Settore	Misura(c)	Indicatori di risultato	Quantità		Spese ammissibili pagate dai beneficiari finali	Aiuti pubblici versati ai beneficiari finali	Stato membro
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Totale programma											

NB: indicare tutte le azioni realizzate, in corso di realizzazione o previste a norma del programma sin dalla sua origine fino alla data della presente relazione, incluse le azioni approvate posteriormente al 1° gennaio 1994 conformemente ai regolamenti (CEE) n. 4028/86 e (CEE) n. 4042/89.

- (1) Numero di identificazione del progetto (numero progressivo); se il progetto riguarda una nave, deve essere obbligatoriamente indicato il numero interno della nave.
- (5) Numero di codice del settore d'intervento che figura nel piano di finanziamento del programma [« settore » a norma dell'allegato I, punto 1 del regolamento (CE) n. 3699/93]
- (6) Numero di codice della misura a norma del documento di programmazione (un progetto individuale può riferirsi a più misure).
- (7) (8) Conformemente alle indicazioni che figurano nel documento di programmazione (un progetto individuale può essere caratterizzato da più indicatori di risultato).
- (9) Codice 1 (in corso di esecuzione); codice 2 (interrotto dopo esecuzione parziale); codice 3 (abbandonato dopo esecuzione parziale); codice 4 (totalmente eseguito).
- (10) Indicare esclusivamente gli importi che sono stati controllati quanto alla loro esattezza conformemente ai metodi di controllo comunicati alla Commissione.
- (11) Includere le sovvenzioni, aiuti pubblici e investimenti, a livello nazionale, regionale o locale.

Pratica gestita da : Tel. : Telefax :

Data, timbro, qualifica e firma dell'autorità competente dello Stato membro

REGOLAMENTO (CE) N. 1797/95 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1995

recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2253/92 e modifica del regolamento (CE) n. 2883/94 che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie per i prodotti agricoli che beneficiano del regime specifico dagli articoli da 2 a 5 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1544/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 56, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 4, l'articolo 4, paragrafo 4 e l'articolo 7, secondo comma,

considerando che, ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, occorre determinare i quantitativi di vino da tavola e di vini analoghi di paesi terzi che beneficiano del regime specifico introdotto dal suddetto regolamento per l'approvvigionamento delle isole Canarie; che, per rendere più agevole l'applicazione di questo regime, è opportuno stabilire tali quantitativi per il periodo che va dal 1° settembre 1995 al 30 giugno 1996;

considerando che, in attesa che vengano definiti obiettivi chiari per garantire l'approvvigionamento di vino delle isole Canarie nell'ambito del regime specifico di aiuto introdotto dal regolamento summenzionato, occorre in un primo tempo prorogare di 10 mesi i quantitativi di vino e il livello degli aiuti in vigore durante la campagna 1994/1995, per garantire la continuità del sistema;

considerando che gli aiuti all'approvvigionamento debbono essere determinati tenendo conto, in particolare, delle condizioni legate alla situazione geografica dell'arcipelago; che occorre adeguare i quantitativi di vino e gli importi dell'aiuto all'attuale situazione di mercato;

considerando che, per motivi di chiarezza, la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 2790/94, del 16 novembre 1994, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2883/94⁽⁶⁾; che occorre fare riferimento a queste disposizioni anche per il settore del vino abrogando, a decorrere

dal 1° settembre 1995, il regolamento (CEE) n. 2253/92 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3332/94⁽⁸⁾, che riguarda in modo specifico questo settore;

considerando che il regolamento (CE) n. 2883/94 della Commissione ha stabilito il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie per i prodotti agricoli; che occorre inserire in questo regolamento i prodotti vitivinicoli;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il vino,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del presente regolamento è aggiunto come nuovo allegato XII agli allegati del regolamento (CE) n. 2883/94.

Articolo 2

I quantitativi stabiliti per i singoli prodotti dei codici NC ex 2204 21 e 2204 29 possono essere superati entro un limite del 20 %, purché il quantitativo globale previsto dall'allegato venga rispettato.

Articolo 3

L'operatore può ritirare la propria domanda di titolo nei tre giorni feriali successivi alla data di comunicazione della percentuale uniforme di riduzione, in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2790/94.

Articolo 4

Il regolamento (CEE) n. 2253/92 è abrogato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1995.

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 31.

⁽³⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽⁵⁾ GU n. L 296 del 17. 11. 1994, pag. 23.

⁽⁶⁾ GU n. L 304 del 29. 11. 1994, pag. 18.

⁽⁷⁾ GU n. L 219 del 4. 8. 1992, pag. 30.

⁽⁸⁾ GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 56.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO XII

(applicabile a decorrere dal 1° settembre)

PRODOTTI VITIVINICOLI

a) Quantità

		<i>(in ettolitri)</i>
Codice NC	Designazione delle merci	Volume
ex 2204 21 79 ex 2204 21 80 ex 2204 21 83 ex 2204 21 84	Vini : — originari dei paesi terzi : vini recanti nella designazione e presentazione il nome del paese d'origine, senza altra menzione o denominazione geografica — originari della Comunità : vini da tavola ai sensi del punto 13 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 822/87	} 96 250
ex 2204 29 62 ex 2204 29 64 ex 2204 29 65 ex 2204 29 71 ex 2204 29 72 ex 2204 29 75 ex 2204 29 83 ex 2204 29 84	Vini : — originari dei paesi terzi : vini recanti nella designazione e presentazione il nome del paese d'origine, senza altra menzione o denominazione geografica — originari della Comunità : vini da tavola ai sensi del punto 13 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 822/87	
Totale		204 167

b) Importo degli aiuti concessi

<i>(in ecu)</i>		
Codice dei prodotti ⁽¹⁾	Nota	Importo dell'aiuto applicabile ai prodotti provenienti dalla Comunità
2204 21 79 110	(2)	4,782
2204 21 79 190	(2)	1,437
2204 21 79 910	(2)	4,782
2204 21 80 190	(2)	1,437
2204 21 83 110	(2)	4,782
2204 21 83 190	(2)	1,437
2204 21 84 190	(2)	1,437
2204 29 62 110	(2)	4,782
2204 29 62 190	(2)	1,437
2204 29 62 910	(2)	4,782
2204 29 64 110	(2)	4,782
2204 29 64 190	(2)	1,437
2204 29 64 910	(2)	4,782
2204 29 65 110	(2)	4,782
2204 29 65 190	(2)	1,437
2204 29 65 910	(2)	4,782
2204 29 71 190	(2)	1,437
2204 29 72 190	(2)	1,437
2204 29 75 190	(2)	1,437
2204 29 83 110	(2)	4,782
2204 29 83 190	(2)	1,437
2204 29 84 190	(2)	1,437

(1) I codici dei prodotti sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 du 24. 12. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1628/95 (GU n. L 155 du 6. 7. 1995, pag. 9).

(2) Ecu per ettolitro di prodotto.

(3) Ecu per % vol. e per ettolitro di prodotto [titolo alcolometrico volumico totale ai sensi dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 822/87].

REGOLAMENTO (CE) N. 1798/95 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1995

che modifica l'allegato IV del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1442/95 della Commissione⁽²⁾, in particolare gli articoli 7 e 8,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2377/90, è necessario stabilire limiti massimi di residui per tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari della Comunità destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare;

considerando che i limiti massimi di residui devono venire stabiliti solo in seguito a valutazione, da parte del comitato per i medicinali veterinari, di tutte le informazioni relative alla sicurezza dei residui presenti nelle sostanze destinate al consumatore di prodotti alimentari di origine animale e relative agli effetti dei residui sulla lavorazione industriale dei generi alimentari;

considerando che, nel fissare i limiti massimi di residui dei medicinali veterinari presenti nei prodotti alimentari di origine animale, è necessario precisare le specie animali in cui tali residui possono comparire, nonché i livelli di residui che possono essere presenti nei singoli tessuti prelevati dall'animale cui era stato somministrato il prodotto (tessuto campione) e la natura del residuo che interessa ai fini del controllo dei residui (residuo marcatore);

considerando che, al fine di agevolare le operazioni regolari per il controllo dei residui, occorre di norma fissare, sulla base della pertinente normativa comunitaria, dei limiti massimi di residui per i tessuti campione, per il fegato o per i reni; che tuttavia il fegato e i reni sono organi che vengono spesso rimossi dalle carcasse nel commercio internazionale; che è pertanto necessario determinare dei limiti massimi di residui anche per i tessuti muscolari o adiposi;

considerando che, nel caso di medicinali veterinari destinati alle specie ovaiole, agli animali da latte o alle api

mellifere, occorre fissare dei limiti massimi di residui anche per le uova, il latte o il miele;

considerando l'impossibilità di fissare limiti massimi di residui per il dimetridazolo dal momento che qualsiasi limite di tali residui nei prodotti alimentari di origine animale può costituire un rischio per la salute dei consumatori; che pertanto il dimetridazolo deve essere inserito nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 2377/90;

considerando che va concesso un periodo di 60 giorni prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, al fine di consentire agli Stati membri di modificare in maniera appropriata le autorizzazioni di commercializzazione dei medicinali veterinari rilasciate in base alla direttiva 81/851/CEE del Consiglio⁽³⁾, modificata dalla direttiva 93/40/CEE⁽⁴⁾, per tenere conto delle disposizioni del presente regolamento;

considerando che, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2377/90, il progetto di misure da adottare è stato presentato al comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive miranti ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei medicinali veterinari; che questo comitato non è stato in grado di esprimere un parere e che, di conseguenza, la Commissione ha sottoposto al Consiglio una proposta relativa a queste misure;

considerando che entro il termine di tre mesi che era stato fissato, il Consiglio non ha deliberato e non si è pronunciato a maggioranza semplice contro queste misure e che incombe quindi alla Commissione adottarle,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento (CEE) n. 2377/90 è sostituito dal testo dell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 26.

⁽³⁾ GU n. L 317 del 6. 11. 1981, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 214 del 24. 8. 1993, pag. 31.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1995.

Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Membro della Commissione

ALLEGATO

L'allegato IV viene modificato come segue :

Elenco delle sostanze farmacologicamente attive per le quali non può essere stabilito alcun limite massimo

5. Dimetridazolo

REGOLAMENTO (CE) N. 1799/95 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1995

recante modifica del regolamento (CE) n. 2715/94, che stabilisce norme specifiche in materia di pagamenti compensativi per taluni seminativi irrigui

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1664/95 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,considerando che il piano di regionalizzazione della Francia, istituito conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1765/92 e applicabile a decorrere dalla campagna 1995/1996, limita il beneficio dei pagamenti compensativi « irrigui » a una sola coltura di semi oleosi, segnatamente la soia ; che è pertanto necessario fissare un massimale specifico per questa coltura e modificare il regolamento (CE) n. 2715/94 della Commissione ⁽³⁾ ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato congiunto per i cereali, i grassi ed i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'allegato del regolamento (CE) n. 2715/94 della Commissione, la tabella nella rubrica « Francia » è sostituita dalla tabella che figura nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dalla campagna 1995/1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.⁽²⁾ GU n. L 158 dell'8. 7. 1995, pag. 13.⁽³⁾ GU n. L 288 del 9. 11. 1994, pag. 11.

*ALLEGATO***FRANCIA***(in ettari)*

	Massimale soia irriguo
Zona I	17 000
Zona II	78 000

REGOLAMENTO (CE) N. 1800/95 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 689/92 che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi di intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1664/95 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

L'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 689/92 è modificato come segue :

« 4. In deroga al paragrafo 2, per la campagna 1995/1996 :

- a richiesta di uno Stato membro si deciderà, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, di fissare il tenore massimo di umidità dei cereali offerti all'intervento al 15 % ad eccezione del granturco e del Sorgo ;
- la Grecia è autorizzata ad assumere all'intervento le partite di frumento duro contenenti il 14 % di elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta, nei quali le impurità relative ai chicchi rappresentano il 7 % al massimo, di cui il 5 % al massimo costituite da altri cereali ;
- la detrazione prevista per l'orzo di peso specifico inferiore a 64 kg/hl, di cui all'allegato II, tabella III, non si applica. »

considerando che il regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1042/95⁽⁴⁾, stabilisce le condizioni di accettazione dei cereali all'intervento ;

Articolo 2

considerando che l'attuazione della riforma della politica agricola comune a partire dalla campagna 1993/1994 nel settore dei cereali può comportare difficoltà per i produttori di certi tipi di cereali in talune regioni della Comunità ; che, per attenuare l'incidenza dei meccanismi della riforma sul reddito di tali produttori, è necessario derogare nuovamente, per la campagna 1995/1996, a talune disposizioni attinenti alla qualità, come è già stato fatto per la campagna 1994/1995 ;

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

(2) GU n. L 158 dell'8. 7. 1995, pag. 13.

(3) GU n. L 74 del 20. 3. 1992, pag. 18.

(4) GU n. L 106 dell'11. 5. 1995, pag. 7.

REGOLAMENTO (CE) N. 1801/95 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1995

che fissa il tenore massimo di umidità dei cereali presentati all'intervento in alcuni Stati membri nel corso della campagna 1994/1995

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1664/95 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2731/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che fissa le qualità tipo del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco, del sorgo e del frumento duro⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2054/93⁽⁴⁾, ha fissato, tra l'altro, al 14 % il tenore massimo di umidità dei cereali diversi dal frumento duro; che nell'ambito del regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione, del 19 marzo 1992, che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi di intervento⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1800/95⁽⁶⁾, il tenore massimo di umidità è stato fissato al 14,5 %; che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 4 dello stesso regolamento, gli Stati membri possono essere autorizzati, a loro richiesta e a determinate condizioni, ad applicare un tenore di umidità del 15 % per i cereali offerti all'intervento, ad eccezione del granturco e del sorgo;

considerando che taluni Stati membri hanno presentato domande in tal senso;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri figuranti nell'allegato del presente regolamento sono autorizzati a fissare al 15 % il tenore massimo di umidità per i cereali ivi indicati e offerti all'intervento nel corso della campagna 1995/1996.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 158 dell'8. 7. 1995, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU n. L 187 del 29. 7. 1993, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 74 del 20. 3. 1992, pag. 18.

⁽⁶⁾ Vedi pagina 24 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

Tenore massimo di umidità dei cereali offerti all'intervento nel corso della campagna 1995/1996

Stato membro	Cereali
Belgio	Tutti i cereali, salvo il frumento duro, granturco e sorgo
Danimarca	Tutti i cereali, salvo il frumento duro, la segala, il granturco e il sorgo
Germania	Tutti i cereali, salvo il frumento duro, granturco e sorgo
Irlanda	Tutti i cereali, salvo il frumento duro, granturco e sorgo
Lussemburgo	Tutti i cereali, salvo il frumento duro, granturco e sorgo
Austria	Tutti i cereali, salvo il frumento duro, granturco e sorgo
Paesi Bassi	Tutti i cereali, salvo il frumento duro, granturco e sorgo

REGOLAMENTO (CE) N. 1802/95 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1995

recante adeguamento e modifica dei regolamenti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari che hanno fissato, anteriormente al 1° febbraio 1995, alcuni prezzi e importi i cui valori in ecu sono stati adattati a seguito della soppressione del coefficiente correttore dei tassi di conversione agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1538/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 6, l'articolo 7, paragrafo 5, l'articolo 7 bis, paragrafi 1 e 3, l'articolo 10, paragrafo 3 e l'articolo 12, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 2204/90 del Consiglio, del 24 luglio 1990, recante norme generali complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari relativamente ai formaggi⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2742/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, secondo comma e l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 518/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2233/93⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 519/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2234/93⁽¹⁰⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 520/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione

dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra⁽¹¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2235/93⁽¹²⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli⁽¹³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94, in particolare l'articolo 10 e l'articolo 24, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 739/93 del Consiglio, del 17 marzo 1993, relativo all'applicazione del prezzo comune del latte in polvere in Portogallo⁽¹⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo⁽¹⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95⁽¹⁶⁾, in particolare l'articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 3641/93 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo intermedio sul commercio e delle misure di accompagnamento tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra⁽¹⁷⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando che, con effetto dal 1° febbraio 1995, l'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽¹⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽¹⁹⁾, ha modificato il valore in ecu di alcuni prezzi e importi al fine di neutralizzare gli effetti della soppressione del coefficiente correttore 1,207509, il quale incideva, fino al 31 gennaio 1995, sui tassi di conversione utilizzati per l'agricoltura; che, a decorrere dal 1° febbraio 1995, i nuovi valori in ecu dei prezzi e degli importi di cui trattasi sono stati determinati

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 17.⁽³⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 7.⁽⁴⁾ GU n. L 264 del 27. 9. 1990, pag. 20.⁽⁵⁾ GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.⁽⁷⁾ GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 3.⁽⁸⁾ GU n. L 200 del 10. 8. 1993, pag. 3.⁽⁹⁾ GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 6.⁽¹⁰⁾ GU n. L 200 del 10. 8. 1993, pag. 4.⁽¹¹⁾ GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9.⁽¹²⁾ GU n. L 200 del 10. 8. 1993, pag. 5.⁽¹³⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.⁽¹⁴⁾ GU n. L 77 del 31. 3. 1993, pag. 4.⁽¹⁵⁾ GU n. L 184 del 27. 7. 1993, pag. 1.⁽¹⁶⁾ GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.⁽¹⁷⁾ GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 16.⁽¹⁸⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽¹⁹⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

conformemente all'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3813/92 e all'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1053/95 ⁽²⁾;

considerando che, conformemente all'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93, per evitare confusioni e agevolare l'applicazione della politica agraria comune, è opportuno sostituire i valori in ecu dei prezzi e degli importi di cui trattasi che sono applicabili almeno a partire :

— dal 1° gennaio 1996 per gli importi che non sono riconducibili ad una campagna di commercializzazione,

— dall'inizio della campagna di commercializzazione 1996 per i prezzi o gli importi per i quali tale campagna inizia del gennaio 1996,

— dall'inizio della campagna di commercializzazione 1995/1996 negli altri casi,

e che figurano negli atti entrati in vigore anteriormente al 1° febbraio 1995;

considerando che, per alcuni importi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, al fine di facilitare la gestione delle misure in questione occorre prevedere un arrotondamento che riduca il numero di decimali previsto dall'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1068/93;

considerando che occorre conseguentemente modificare i regolamenti seguenti :

- 1) regolamento (CEE) n. 986/68 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1115/89 ⁽⁴⁾;
- 2) regolamento (CEE) n. 1105/68 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2292/92 ⁽⁶⁾;
- 3) regolamento (CEE) n. 2213/76 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1143/92 ⁽⁸⁾;
- 4) regolamento (CEE) n. 2315/76 della Commissione ⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 372/95 ⁽¹⁰⁾;
- 5) regolamento (CEE) n. 368/77 della Commissione ⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1756/93 ⁽¹²⁾;

6) regolamento (CEE) n. 443/77 della Commissione ⁽¹³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1413/87 ⁽¹⁴⁾;

7) regolamento (CEE) n. 625/78 della Commissione ⁽¹⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2270/91 ⁽¹⁶⁾;

8) regolamento (CEE) n. 2770/79 della Commissione ⁽¹⁷⁾;

9) regolamento (CEE) n. 2990/82 del Consiglio ⁽¹⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3096/94 ⁽¹⁹⁾;

10) regolamento (CEE) n. 1634/85 della Commissione ⁽²⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2292/92;

11) regolamento (CEE) n. 3143/85 della Commissione ⁽²¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3337/94 ⁽²²⁾;

12) regolamento (CEE) n. 1547/87 della Commissione ⁽²³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 455/95 ⁽²⁴⁾;

13) regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione ⁽²⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 455/95;

14) regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione ⁽²⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3337/94;

15) regolamento (CEE) n. 1150/90 della Commissione ⁽²⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/95 ⁽²⁸⁾;

16) regolamento (CEE) n. 2742/90 della Commissione ⁽²⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2146/92 ⁽³⁰⁾;

17) regolamento (CEE) n. 1158/91 della Commissione ⁽³¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1756/93;

18) regolamento (CEE) n. 3378/91 della Commissione ⁽³²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3337/94;

⁽¹⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 12. 5. 1995, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 24.

⁽⁶⁾ GU n. L 221 del 6. 8. 1992, pag. 18.

⁽⁷⁾ GU n. L 249 dell'11. 9. 1976, pag. 6.

⁽⁸⁾ GU n. L 121 del 6. 5. 1992, pag. 5.

⁽⁹⁾ GU n. L 261 del 25. 9. 1976, pag. 12.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 42 del 24. 2. 1995, pag. 4.

⁽¹¹⁾ GU n. L 52 del 24. 2. 1977, pag. 19.

⁽¹²⁾ GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 48.

⁽¹³⁾ GU n. L 58 del 3. 3. 1977, pag. 16.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 135 del 23. 5. 1987, pag. 15.

⁽¹⁵⁾ GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 19.

⁽¹⁶⁾ GU n. L 208 del 30. 7. 1991, pag. 35.

⁽¹⁷⁾ GU n. L 315 dell'11. 12. 1979, pag. 11.

⁽¹⁸⁾ GU n. L 314 del 10. 11. 1982, pag. 26.

⁽¹⁹⁾ GU n. L 328 del 20. 12. 1994, pag. 10.

⁽²⁰⁾ GU n. L 158 del 18. 6. 1985, pag. 7.

⁽²¹⁾ GU n. L 298 del 12. 11. 1985, pag. 9.

⁽²²⁾ GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 66.

⁽²³⁾ GU n. L 144 del 4. 6. 1987, pag. 12.

⁽²⁴⁾ GU n. L 46 dell'1. 3. 1995, pag. 31.

⁽²⁵⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 31.

⁽²⁶⁾ GU n. L 45 del 21. 2. 1990, pag. 8.

⁽²⁷⁾ GU n. L 114 del 5. 5. 1990, pag. 21.

⁽²⁸⁾ GU n. L 159 dell'11. 7. 1995, pag. 5.

⁽²⁹⁾ GU n. L 264 del 27. 9. 1990, pag. 20.

⁽³⁰⁾ GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 23.

⁽³¹⁾ GU n. L 112 del 4. 5. 1991, pag. 65.

⁽³²⁾ GU n. L 319 del 21. 11. 1991, pag. 40.

- 19) regolamento (CEE) n. 3398/91 della Commissione ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3337/94;
- 20) regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 ⁽³⁾;
- 21) regolamento (CEE) n. 584/92 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1637/95 ⁽⁵⁾;
- 22) regolamento (CEE) n. 2174/92 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1756/93;
- 23) regolamento (CEE) n. 2219/92 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1657/95 ⁽⁸⁾;
- 24) regolamento (CEE) n. 2233/92 della Commissione ⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1756/93;
- 25) regolamento (CEE) n. 2234/92 della Commissione ⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1756/93;
- 26) regolamento (CEE) n. 2235/92 della Commissione ⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1756/93;
- 27) regolamento (CEE) n. 1579/93 della Commissione ⁽¹²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2838/93 ⁽¹³⁾;
- 28) regolamento (CEE) n. 2839/93 della Commissione ⁽¹⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3337/94;
- 29) regolamento (CEE) n. 2958/93 della Commissione ⁽¹⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1363/95;

- 30) regolamento (CEE) n. 3392/93 della Commissione ⁽¹⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1971/94 ⁽¹⁷⁾;
- 31) regolamento (CE) n. 3393/93 della Commissione ⁽¹⁸⁾;
- 32) regolamento (CE) n. 1588/94 della Commissione ⁽¹⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1637/95;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A seguito dell'adeguamento introdotto a decorrere dal 1° febbraio 1995 a norma dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3813/92 e dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1068/93, alcuni prezzi e importi in ecu del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono modificati conformemente a quanto indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica, per gli importi indicati nella colonna 4 dell'allegato, a decorrere dalla data della prima applicazione di un tasso di conversione agricolo fissato a partire dal 1° febbraio 1995, e per quelli della colonna 5, a decorrere dal 1° settembre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 320 del 22. 11. 1991, pag. 16.
⁽²⁾ GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.
⁽³⁾ GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.
⁽⁴⁾ GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 34.
⁽⁵⁾ GU n. L 155 del 6. 7. 1995, pag. 29.
⁽⁶⁾ GU n. L 217 del 31. 7. 1992, pag. 64.
⁽⁷⁾ GU n. L 218 dell'1. 8. 1992, pag. 75.
⁽⁸⁾ GU n. L 156 del 7. 7. 1995, pag. 49.
⁽⁹⁾ GU n. L 218 dell'1. 8. 1992, pag. 100.
⁽¹⁰⁾ GU n. L 218 dell'1. 8. 1992, pag. 102.
⁽¹¹⁾ GU n. L 218 dell'1. 8. 1992, pag. 105.
⁽¹²⁾ GU n. L 152 del 24. 6. 1993, pag. 12.
⁽¹³⁾ GU n. L 260 del 19. 10. 1993, pag. 7.
⁽¹⁴⁾ GU n. L 260 del 19. 10. 1993, pag. 8.
⁽¹⁵⁾ GU n. L 267 del 28. 10. 1993, pag. 4.

⁽¹⁶⁾ GU n. L 306 dell'11. 12. 1993, pag. 27.
⁽¹⁷⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 113.
⁽¹⁸⁾ GU n. L 306 dell'11. 12. 1993, pag. 32.
⁽¹⁹⁾ GU n. L 167 dell'1. 7. 1994, pag. 8.

ALLEGATO

Prezzi ed importi in ecu del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(in ecu)

1	2	3	4	5
Regolamento	Riferimenti	Precedente importo con switch-over	Nuovo importo senza switch-over	Nuovo importo applicabile a decorrere dal 1° settembre 1995
(CEE) n. 986/68	articolo 2 bis, paragrafo 3	da 49,27 a 78,33	da 59,49 a 95,19	da 59,49 a 95,19
(CEE) n. 1105/68	articolo 1 bis, paragrafo 3	47,97	57,92	58
(CEE) n. 2213/76	articolo 2, paragrafo 1 articolo 2, paragrafo 2	1 1	1,208 1,208	1 1
(CEE) n. 2315/76	articolo 2, paragrafo 1 articolo 2, paragrafo 2 articolo 4 bis, paragrafo 1 articolo 4 bis, paragrafo 2	1 1 26 30	1,208 1,208 31,40 36,23	1 1 31 36
(CEE) n. 368/77	articolo 9, paragrafo 6 articolo 10, paragrafo 1	20 40	24,15 48,30	24 48
(CEE) n. 443/77	articolo 2, paragrafo 2 lettera b) articolo 5, paragrafo 1	20 3	24,15 3,623	24 4
(CEE) n. 625/78	articolo 1, paragrafo 5 articolo 2, paragrafo 6 articolo 5, paragrafo 2	10 17 0,08 0,041	12,08 20,53 0,09660 0,04951	12 21 0,10 0,05
(CEE) n. 2770/79	articolo 2, paragrafo 1, lettera b) articolo 5, paragrafo 1 articolo 5, paragrafo 2, lettera b)	0,40 2 3	0,4830 2,415 3,623	0,50 2 4
(CEE) n. 2990/82	articolo 3	115	138,9	138,9
(CEE) n. 1634/85	articolo 1	59,22 4,80	71,51 5,796	71,51 5,80
(CEE) n. 3143/85	articolo 2, paragrafo 1 articolo 2, paragrafo 4	170 189	205,3 228,2	205 228
(CEE) n. 1547/87	articolo 2	2	2,41	2,41
(CEE) n. 570/88	articolo 17, paragrafo 1 articolo 22, paragrafo 4	150 4	181,1 4,830	181 4,83
(CEE) n. 429/90	articolo 5, paragrafo 1 articolo 8, paragrafo 5	150 4	181,1 4,83	181 4,83
(CEE) n. 1150/90	articolo 6	30	36,23	36
(CEE) n. 2742/90	articolo 4, paragrafo 1	240	289,80	290
(CEE) n. 1158/91	articolo 4, paragrafo 1	40	48,30	48
(CEE) n. 3378/91	articolo 6, paragrafo 1	10	12,1	12
(CEE) n. 3398/91	articolo 7, paragrafo 1	30	36,23	36

1	2	3	4	5
Regolamento	Riferimenti	Precedente importo con switch-over	Nuovo importo senza switch-over	Nuovo importo applicabile a decorrere dal 1° settembre 1995
(CEE) n. 3763/91	articolo 6	4,96	5,989	6
(CEE) n. 584/92	articolo 6	30	36,23	36
(CEE) n. 2174/92	articolo 4, paragrafo 1	2,80	3,381	3,38
(CEE) n. 2219/92	articolo 3, lettera b)	5 10 15	6,038 12,08 18,11	6 12 18
(CEE) n. 2233/92	articolo 1, paragrafo 2	80	96,60	96,60
(CEE) n. 2234/92	articolo 1, paragrafo 2	6,91	8,344	8,344
(CEE) n. 2235/92	articolo 1, paragrafo 2	6,91	8,344	8,344
(CEE) n. 1579/93	articolo 1	1,645 1,234 0,822 0,412	1,986 1,490 0,9926 0,4975	2 1,5 1 0,5
(CEE) n. 2839/93	articolo 5, paragrafo 1	25	30,2	30
(CEE) n. 2958/93	articolo 1, paragrafo 1	15 30	18,11 36,23	18 36
(CE) n. 3392/93	articolo 4, paragrafo 1, lettera a)	24,38 15,39	29,44 18,58	29,44 18,58
(CE) n. 3393/93	articolo 4	2,28	2,75	2,75
(CE) n. 1588/94	articolo 6	30	36,23	36

REGOLAMENTO (CE) N. 1803/95 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1995

che modifica, per la campagna 1994/1995, il regolamento (CEE) n. 2253/92 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore vitivinicolo per le isole Canarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1544/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 56, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2253/92 della Commissione⁽⁵⁾, del 31 luglio 1992, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3332/94⁽⁶⁾, ha previsto, per la campagna 1994/1995, il bilancio previsionale e gli importi dell'aiuto da concedere; che, tenendo conto della particolare situazione venutasi a creare nelle Canarie in seguito alla chiusura dell'unica fabbrica importante

dell'arcipelago per l'imbottigliamento del vino importato sfuso, è opportuno adattare il volume previsto per il vino importato in bottiglia allo scopo di rispondere all'aumento della domanda di tale prodotto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2253/92 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 31.

⁽³⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽⁵⁾ GU n. L 219 del 4. 8. 1992, pag. 30.

⁽⁶⁾ GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 56.

ALLEGATO I

**Quantitativi del bilancio previsionale di approvvigionamento di prodotti del settore vitivinicolo
per le isole Canarie per il periodo dal 1° settembre 1994 al 31 agosto 1995**

<i>(in ettolitri)</i>		
Codice NC	Designazione delle merci	Volume
ex 2204 21 79 ex 2204 21 80 ex 2204 21 83 ex 2204 21 84	Vini : — — originari dei paesi terzi : vini recanti nella designazione e presentazione il nome del paese d'origine, senza altra menzione o denominazione geografica — — originari della Comunità : vini da tavola ai sensi del punto 13 dell'allegato I al regolamento (CEE) n. 822/87	} 120 500
ex 2204 29 62 ex 2204 29 64 ex 2204 29 65 ex 2204 29 71 ex 2204 29 72 ex 2204 29 75 ex 2204 29 83 ex 2204 29 84	Vini : — — originari dei paesi terzi : vini recanti nella designazione e presentazione il nome del paese d'origine, senza altra menzione o denominazione geografica — — originari della Comunità : vini da tavola ai sensi del punto 13 dell'allegato I al regolamento (CEE) n. 822/87	} 129 500
	Totale	250 000

ALLEGATO II

Importi degli aiuti concessi per i prodotti di cui all'allegato I provenienti dal mercato della Comunità

(in ecu)

Codice dei prodotti ⁽¹⁾	Nota	Importo dell'aiuto applicabile ai prodotti provenienti dalla Comunità
2204 21 79 110	(²)	4,782
2204 21 79 190	(³)	1,437
2204 21 79 910	(²)	4,782
2204 21 80 190	(³)	1,437
2204 21 83 110	(²)	4,782
2204 21 83 190	(³)	1,437
2204 21 84 190	(³)	1,437
2204 29 62 110	(²)	4,782
2204 29 62 190	(³)	1,437
2204 29 62 910	(²)	4,782
2204 29 64 110	(²)	4,782
2204 29 64 190	(³)	1,437
2204 29 64 910	(²)	4,782
2204 29 65 110	(²)	4,782
2204 29 65 190	(³)	1,437
2204 29 65 910	(²)	4,782
2204 29 71 190	(³)	1,437
2204 29 72 190	(³)	1,437
2204 29 75 190	(³)	1,437
2204 29 83 110	(²)	4,782
2204 29 83 190	(³)	1,437
2204 29 84 190	(³)	1,437

(¹) I codici dei prodotti sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1628/95 (GU n. L 155 del 6. 7. 1995, pag. 9).

(²) Ecu per ettolitro di prodotto.

(³) Ecu per % vol e per ettolitro di prodotto [titolo alcolometrico volumico totale ai sensi dell'allegato II al regolamento (CEE) n. 822/87].

REGOLAMENTO (CE) N. 1804/95 DELLA COMMISSIONE
del 25 luglio 1995

relativo ai certificati di importazione per i prodotti del settore del pollame originari degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2484/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 27,

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 903/90 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1505/95⁽⁴⁾, la Commissione decide in che misura possa essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione; che tuttavia le importazioni devono essere effettuate nel limite dei contingenti previsti;

considerando che dal 1° al 10 luglio 1995 sono state presentate domande di titoli nel limite dei contingenti previsti;

considerando che il regolamento (CEE) n. 444/92 del Consiglio⁽⁵⁾, proroga fino al 29 febbraio 2000 l'applicazione del regolamento (CEE) n. 715/90,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione presentate conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 903/90 dal 1° luglio al 31 dicembre 1995 sono soddisfatte per l'intero quantitativo richiesto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽²⁾ GU n. L 265 del 15. 10. 1994, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 93 del 10. 4. 1990, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 21.

⁽⁵⁾ GU n. L 52 del 27. 2. 1992, pag. 7.

REGOLAMENTO (CE) N. 1805/95 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1995

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1740/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato ;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU n. L 167 del 18. 7. 1995, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 luglio 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

<i>(ecu/100 kg)</i>			<i>(ecu/100 kg)</i>		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 35	052	47,7		508	87,2
	060	80,2		512	54,6
	066	41,7		524	45,8
	068	32,4		528	61,7
	204	50,9		800	97,8
	212	117,9		804	84,7
	624	75,0		999	71,7
	999	63,7			
0707 00 25	052	50,1	0808 20 51	052	84,9
	053	166,9		388	56,5
	060	39,2		512	46,8
	066	53,8		528	55,8
	068	60,4		800	55,8
	204	49,1		804	64,8
	624	207,3		999	60,8
	999	89,5			
0709 90 77	052	55,6	0809 10 40	052	64,6
	204	77,5		064	103,7
	624	196,3		999	84,1
	999	109,8			
0805 30 30	388	62,9	0809 20 51, 0809 20 59	052	150,1
	512	77,9		061	164,3
	524	60,9		064	254,1
	528	57,0		068	262,6
	600	54,7		400	173,8
	624	78,0		624	239,5
	999	65,2		676	166,2
				999	201,5
0806 10 40	600	151,6	0809 30 31, 0809 30 39	052	59,2
	624	152,7		220	121,8
	999	152,2		624	106,8
0808 10 71, 0808 10 73, 0808 10 79	039	79,3	0809 40 30	999	95,9
	388	69,8		064	144,0
	400	64,2		624	245,1
				999	194,6

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 3079/94 della Commissione (GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 17). Il codice « 999 » rappresenta le « altre origini ».

REGOLAMENTO (CE) N. 1806/95 DELLA COMMISSIONE**del 25 luglio 1995****che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,
considerando che gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1568/95 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1781/95⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 150 dell'1. 7. 1995, pag. 36.

⁽⁵⁾ GU n. L 173 del 25. 7. 1995, pag. 43.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 25 luglio 1995, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in ecu)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	26,53	3,33
1701 11 90 ⁽¹⁾	26,53	8,27
1701 12 10 ⁽¹⁾	26,53	3,19
1701 12 90 ⁽¹⁾	26,53	7,84
1701 91 00 ⁽²⁾	34,23	8,12
1701 99 10 ⁽²⁾	34,23	4,07
1701 99 90 ⁽²⁾	34,23	4,07
1702 90 99 ⁽³⁾	0,34	0,32

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3).

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1).

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

REGOLAMENTO (CE) N. 1807/95 DELLA COMMISSIONE
del 25 luglio 1995

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1995 per taluni prodotti del settore delle uova nel quadro del regolamento (CE) n. 1474/95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1474/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, recante apertura e modalità di gestione nel settore delle uova e per le ovoalbumine dei contingenti tariffari derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che le domande di titolo di importazione presentate per il terzo trimestre 1995, vertono, per alcuni prodotti, su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte, mentre, per altri prodotti, esse sono superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi;

considerando che, per la prima categoria di prodotti, è opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad

aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1995 presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1474/95 sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.
2. Nei primi dieci giorni del periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1995 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1474/95, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 19.

ALLEGATO I

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1995
E1	100,00
E2	82,82
E3	100,00

*ALLEGATO II**(in tonnellate)*

Numero del gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1995
E1	47 463,00
E2	1 750,00
E3	4 560,81

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 1780/95 della Commissione, del 24 luglio 1995, relativo al rilascio di titoli di esportazione di prodotti ortofrutticoli

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 173 del 25 luglio 1995)

A pagina 42, articolo 1, primo comma :

anziché : « regolamento (CE) n. 1489/95 »,

leggi : « regolamento (CE) n. 1430/95 ».

Al secondo comma :

anziché : « 20 ottobre 1995 »,

leggi : « 25 ottobre 1995 ».
